



DECRETO DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

n. 23 del giorno 14.07 2021

OGGETTO: INCARICO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO A TITOLO GRATUITO - art. 5 co.9 del D.L. 06/07/2012, n. 95 e art. 93 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni - PROROGA

IL PRESIDENTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania;
- Con la deliberazione G.R. n.1539 del g.24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003 è stato istituito il "PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI";
- Con il decreto interassessorile n. 351 del g. 22/05/2006 l'Arch. Dario DELLO BUONO è stato nominato Responsabile Amm.vo del Parco, deputato a collaborare alla gestione e a sottoscrivere, in uno al presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo dei fondi comunitari;
- Con il Decreto del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini n. 2 del 12.02.2014, veniva nominato l'Arch. Dario Dello Buono soggetto competente all'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi carattere "Gestionale" (pareri, nulla osta, autorizzazioni, liquidazioni, contratti, bandi di gara, commissioni, ecc.);
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 24.07.2018, è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini l'arch. Fabio Guerriero;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 6 marzo 2019, l'arch. Fabio Guerriero è stato nominato Commissario Straordinario con funzioni di Giunta Esecutiva dello stesso Ente Parco;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 24 giugno 2019, sono state rinnovate le funzioni Commissari straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali in capo ai Presidenti come assegnate con D.G.R. 83/2019, fino alla definitiva approvazione degli statuti da parte della Regione Campania;
- Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto dell'Ente Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 539 del 05/11/2019: "In assenza di nomina della Giunta dell'Ente Parco da parte della Regione Campania, il Presidente assume poteri commissariali sostitutivi della Giunta".

CONSIDERATO CHE:

Con proprio Decreto n. 05 del 15/01/2020, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ente e far fronte alle ineludibili esigenze istituzionali, è stato conferito all'arch. Dario Dello Buono, nato a Teramo il 09/12/1954, l'incarico di Responsabile Amministrativo di



questo Ente Parco con l'attribuzione di compiti e funzioni stabilite dallo Statuto e dalla vigente normativa, caratterizzato da particolare complessità e da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa con potere di impegno dell'Amministrazione verso l'esterno, per la durata di un anno ed a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 comma 9, D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015 e della Circolare n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, stabilendo quanto segue:

- durata semestrale dell'incarico dal 01/02/2020 al 31/07/2021;
- conferimento dell'incarico di responsabile amministrativo, con responsabilità di organizzazione, direzione e gestione;
- stipula di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
- obbligo di assoluta riservatezza circa le notizie di cui l'incaricato verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;

Con proprio Decreto **01 del giorno 15 gennaio 2021** è stato stabilito, in via di assoluta irripetibilità e con il solo fine di assicurare che l'attività dell'Ente si svolga senza soluzione di continuità, di prorogare il contratto a titolo gratuito per la durata di sei mesi e, quindi, fino al 31/07/2021;

Dato atto che:

- Varie istanze, finalizzate ad ottenere dalla Regione Campania la disponibilità di personale da impiegare presso questo Ente Parco, interpellato da ultimo ripetuto alla Regione Campania con nota prot. n. 466 del 26.06.2019, sono ancora tutte rimaste prive di esito;
- Conseguentemente alla scadenza contrattuale in essere questo Ente resterebbe privo del Responsabile Amministrativo;
- In considerazione della carenza di personale all'interno dell'Ente, una nuova nomina non può essere altrimenti fronteggiata;

Visto l'art. 5 co.9 del D.L. 06/07/2012, n. 95, come modificato dall'art. 17 co. 3 della L. 07/08/2015, n. 124, il quale recita. "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi.....Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata";

Vista la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 10 novembre 2015, n. 4 "Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015. Integrazione della circolare del Ministro per la Semplificazione n. 6/2014" che, confermando il vincolo della gratuità, ha



stabilito in un anno il tetto per la possibilità di conferire incarichi direttivi a soggetti collocati in quiescenza;

Atteso che l'articolo 93, del decreto Rilancio, così come modificato dalla legge di Bilancio 2021, "..... per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o prorogare fino al 31 marzo 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, convertito poi, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere diramato con nota DFP-0032282-P-06/05/2020, fa rilevare che "nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali... ", in parte anche di rango civilistico, essendo ovviamente rimesse alla indiscussa autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione le scelte gestionali del caso concreto, all'esito delle valutazioni in ordine alle proprie motivate esigenze di servizio, tenendo presente l'attuale contesto emergenziale che ha determinato l'adozione dell'intervento normativo de quo.

Dato atto che con decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, art. 11, comma 1, "I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021;

Dato atto che Il termine del 31 luglio si riferisce alla formalizzazione del contratto di lavoro o dell'accordo di proroga, per cui la durata del rapporto stesso potrà ben protrarsi oltre tale data;

RITENUTO:

alla luce del quadro normativo correlato all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, di dover individuare modalità organizzative e criteri finalizzati ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;

in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, nell'ambito dei propri poteri di autorganizzazione e pur sempre nel rispetto dei Protocolli di sicurezza a tutela della salubrità e della sicurezza degli ambienti di lavoro, di poter applicare il citato art. 93 anche al contratto in essere stipulato con l'arch. Dello Buono, ai sensi dell'art. 5 co.9 del D.L. 06/07/2012, n. 95;

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza;



Ritenuta la necessità di prorogare il contratto di incarico gratuito per sei mesi, già conferito all'arch. Dario Buono, quale personale in quiescenza, con funzioni di responsabile amministrativo, in via di assoluta irripetibilità, ai fini dello svolgimento del richiamato incarico e assicurare che l'attività dell'Ente si svolga senza soluzione di continuità;

Considerato che la proroga del contratto consente a questo Ente di fronteggiare, nell'immediato, una situazione di difficoltà nell'individuare un'altra unità competente nell'attesa di nuovo personale;

Valutata la disponibilità espressa dall'arch. Dario Dello Buono;

Ritenuto opportuno stabilire quanto segue:

- proroga dell'incarico dal 01/08/2021 al 31/01/2022;
- conferma dell'incarico di responsabile amministrativo, con responsabilità di organizzazione, direzione e gestione;
- stipula di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
- obbligo di assoluta riservatezza circa le notizie di cui l'incaricato verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- riconoscimento rimborsi spese;

DATO ATTO che non sussistono conflitti, nemmeno potenziali, per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 L. 241/90;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;

DECRETA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente trascritta;

Di prorogare il contratto a titolo gratuito, per la durata di sei mesi, del personale collocato in quiescenza, ai sensi dell'articolo 93, del decreto Rilancio, così come modificato dalla legge di Bilancio 2021, confermando l'arch. Dario Dello Buono, nato a Teramo il 09/12/1954 quale Responsabile Amministrativo di questo Ente Parco, con l'attribuzione di compiti e funzioni stabilite dalla vigente normativa, a tutto il 31/01/2022;

Di adottare il presente provvedimento in via di assoluta irripetibilità, con il solo fine di assicurare che l'attività dell'Ente si svolga senza soluzione di continuità, nelle more della nomina del nuovo responsabile amministrativo.

IL PRESIDENTE/COMMISSARIO

Arch. Fabio Guerriero